

**REGOLAMENTO (CE) N. 1985/94 DELLA COMMISSIONE**

del 1° agosto 1994

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CE) n. 1324/94 della Commissione, dell'8 giugno 1994, che fissa, per la campagna 1994, i prezzi di riferimento delle prugne<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I del gruppo I il prezzo di riferimento a 69,39 ecu per 100 kg netti per il mese di agosto 1994;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30% almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93<sup>(5)</sup>,

i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per le prugne del gruppo I originarie dell'Ungheria, il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per tali prugne;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(9)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'importazione di prugne (codici NC 0809 40 11 e 0809 40 19) delle varietà diverse dalle varietà seguenti: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszweitschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow Egg), Mirabelle, Bosnische, originarie dell'Ungheria è riscossa una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 17,93 ecu per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 9. 6. 1994, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(9)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---